

Associazione Italiana dei Comuni dei Parchi

Statuto

- Art. 1 – DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE
- Art. 2 – SOCI ORDINARI
- Art. 3 – SOCI SOSTENITORI
- Art. 4 – SCOPI
- Art. 5 – ORGANI
- Art. 6 – ASSEMBLEA
- Art. 7 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
- Art. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO
- Art. 9 – PRESIDENTE
- Art. 10 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
- Art. 11 – PATRIMONIO ED ENTRATE
- Art. 12 – QUOTE ASSOCIATE
- Art. 13 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI
- Art. 14 – SCIoglimento
- Art. 15 – AVANZI DI GESTIONE
- Art. 16 – MODIFICHE STATUTARIE
- Art. 17 – NORMA DI RINVIO
- Art. 18 – NORMA TRANSITORIA

Art. 1 – DENOMINAZIONE, NATURA GIURIDICA E SEDE

L'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COMUNI DEI PARCHI, denominazione ridotta "Ass.Com.Parchi" è un'associazione culturale e di promozione sociale costituita per rappresentare i Comuni e gli altri Enti Locali nei cui territori sono istituite aree protette.

L'Associazione ha sede in Roma presso l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (A.N.C.I.).

L'Associazione può istituire uffici periferici per lo svolgimento delle proprie finalità. Può altresì aderire ad associazioni e organismi europei e internazionali aventi scopi analoghi.

L'associazione costituita a tempo indeterminato, il suo scioglimento deve essere deliberato dall'Assemblea ai sensi del successivo art. 14.

Art. 2 – SOCI ORDINARI

Sono soci ordinari dell'Associazione gli Enti di cui all'art.1, primo comma, a seguito di formale deliberazione dei propri organi competenti.

Gli Enti sono rappresentati dal Sindaco o dal Presidente o da un loro delegato scelto in seno ai propri organi.

L'ammissione dei soci ordinari ha effetto dalla data del versamento della quota associativa.

L'ammissione dei soci ordinari è a tempo indeterminato e, fermo restando il diritto di recesso, non può essere disposta per un periodo temporaneo.

I soci sono obbligati:

- a) al pagamento della quota associativa;
- b) all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni assunte dagli organi dell'Associazione;
- c) a non svolgere attività in contrasto con quelle dell'Associazione.

La qualifica di socio si perde nel caso di soppressione dell'area protetta nel territorio dell'Ente, per recesso deliberato dall'Ente associato, per decadenza a seguito del mancato versamento della quota associativa, per espulsione.

Il recesso deve essere comunicato con raccomandata A.R. entro il 31 Ottobre e ha effetto dal 1 Gennaio successivo.

Nel caso di mancato versamento della quota associativa l'Associazione provvede alla diffida fissando un termine per il versamento. Trascorso inutilmente tale termine, il socio decade.

L'espulsione viene deliberata, su proposta del Consiglio, dall'Assemblea nel caso di grave violazione degli obblighi di cui alle lett. b) e c) del quinto comma.

I rappresentanti degli Enti che hanno deliberato il recesso o che sono decaduti o espulsi decadono anche dalle cariche eventualmente ricoperte negli organi. I loro sostituti restano in carica fino alla scadenza dei rispettivi organi.

I soci receduti, decaduti ed espulsi possono essere riammessi all'Associazione previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 3 – SOCI SOSTENITORI

Possono essere soci sostenitori dell'Associazione i soggetti pubblici e privati che, svolgendo attività connesse con gli scopi di cui all'art. 4, ne facciano richiesta e si impegnino a sostenere le attività dell'Associazione e a versare la quota associativa.

L'ammissione dei soci sostenitori è deliberata dal Consiglio Direttivo.

I soci sostenitori partecipano senza diritto di voto all'Assemblea e, se convocati, al Consiglio Direttivo.

Si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nell'articolo precedente.

Art. 4 – SCOPI

L'Associazione, in collaborazione con le Istituzioni pubbliche nazionali, regionali e locali, con la Federparchi, con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), con l'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani (UNCCEM), con l'Unione Province Italiane (UPI), con le associazioni e gli organismi che agiscono nel campo della tutela e della valorizzazione dell'ambiente naturale, opera per il perseguimento dei seguenti scopi:

- a) accrescere la consapevolezza nei soci dell'importanza del ruolo delle aree protette;
- b) rafforzare, anche attraverso la valorizzazione delle identità ambientali, storiche, culturali e sociali, il legame tra
Enti associati e aree protette;
- c) potenziare il protagonismo dei Comuni e il ruolo delle Comunità dei Parchi e degli organismi a queste assimilabili per dare maggiore forza ed efficacia all'azione delle aree protette;
- d) favorire metodi di gestione dei Parchi improntati all'allargamento della democrazia e della partecipazione;
- e) garantire la vitalità dei Comuni dei Parchi con particolare attenzione ai Comuni più piccoli e alle frazioni;
- f) contribuire a promuovere la creazione del sistema nazionale delle aree protette;
- g) contribuire a elaborare una politica dell'Unione Europea per i parchi e per le aree protette;
- h) curare tutti i problemi che investono i soci, ricercando le opportune intese con e tra gli organi degli enti di gestione delle aree protette e con gli organismi rappresentativi delle autonomie locali.

Art. 5 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea,
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei conti.

Gli organi durano in carica tre anni e i componenti sono rieleggibili.

Art. 6 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta dai soci ordinari in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea esercita i seguenti compiti:

- a) determina gli indirizzi politici e programmatici dell'Associazione;
- b) dibatte le questioni più importanti della vita e dell'attività delle aree protette;
- c) elegge il Consiglio Direttivo;

- d) nomina il Collegio dei Revisori dei conti;
- e) approva le modifiche allo statuto;
- f) approva il bilancio di previsione e il programma annuale di attività presentati dal Consiglio Direttivo;
- g) approva il conto consuntivo e la relazione annuale sulle attività svolte presentati dal Consiglio Direttivo;
- h) delibera l'eventuale espulsione dei soci per azioni in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- i) delibera l'eventuale cambiamento della sede;
- j) esamina tutte le questioni che siano ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo, dalla Giunta Esecutiva se costituita, dal Presidente, dal Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 7 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno per gli adempimenti di cui alle lettere g) e h) del precedente articolo.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, su decisione del Consiglio Direttivo a mezzo di lettera raccomandata spedita almeno 15 giorni prima della data della riunione. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'ora, il luogo, e la data della prima e della seconda convocazione. La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta anche da un terzo dei soci, attraverso apposita comunicazione contenente l'indicazione dei temi da porre all'ordine del giorno.

Qualora i soci siano in numero superiore a quaranta l'Assemblea può essere convocata anche con lettera ordinaria, ovvero per fax o posta elettronica, con contemporanea pubblicazione dell'avviso all'albo della sede dell'Associazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci in regola con il pagamento delle quote associative e in seconda convocazione con almeno un quinto di essi, salvo per quanto riguarda lo scioglimento dell'Associazione per il quale occorre la presenza di almeno due terzi dei soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, sono adottate a maggioranza dei presenti.

I soci possono farsi rappresentare all'Assemblea da un altro socio.

La stessa persona non può rappresentare più di due soci.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Art. 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da quindici componenti eletti dall'Assemblea tra i soci ordinari.

Ciascun Parco non può essere rappresentato in seno al Consiglio Direttivo con più di due componenti.

Un componente del Consiglio Direttivo decade dall'incarico se per più di tre sedute consecutive non partecipa, senza valida giustificazione, alle sue riunioni o se perde la qualifica di rappresentante dell'Ente associato.

Al componente decaduto subentra il primo dei non eletti. In caso di esaurimento della lista dei soci votati dall'Assemblea il nuovo componente viene cooptato dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo:

- a) dirige l'attività dell'Associazione fissandone gli obiettivi sulla base degli indirizzi politico-programmatici approvati dall'assemblea;
- b) elegge nel suo seno il Presidente;
- c) fissa la quota associativa per i soci ordinari e per i soci sostenitori;
- d) predispone il bilancio di previsione prima dell'inizio dell'esercizio sociale ed il programma di attività annuale;
- e) predispone, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed il programma di attività annuale;
- f) definisce l'assetto organizzativo dell'Associazione;
- g) dispone l'eventuale apertura di uffici e sedi decentrate in località diverse dalla sede legale dell'Associazione;
- h) delibera l'adesione ad associazioni e organismi europei e internazionali;
- i) adotta tutti i provvedimenti che non siano a termine di statuto riservati ad altri organi dell'Associazione;
- l) nomina, in caso di dimissioni o di decadenza dei propri componenti o di quelli del Collegio dei Revisori, i relativi sostituti sottoponendo la nomina a ratifica nella prima riunione utile dell'Assemblea;
- m) delibera sull'ammissione dei soci sostenitori;
- n) adotta i regolamenti relativi all'esercizio delle competenze degli organi esecutivi e alla gestione amministrativa e di contabilità.

Il Consiglio Direttivo, di norma, è convocato ogni quattro mesi dal Presidente con avviso da spedirsi almeno quindici giorni prima della data della riunione, oppure, in via straordinaria, con avviso trasmesso almeno quattro giorni prima.

La convocazione può essere richiesta anche da un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 9 – PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Adotta tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione, curando in particolare la concreta attuazione dei deliberati degli organi collegiali.

Può nominare fino a tre Vice-Presidenti, di cui uno vicario, che collaborano con lui per l'espletamento delle sue funzioni.

Il Presidente deve ricoprire la carica di Sindaco o di Presidente di Comunità del Parco o di organismo a questa assimilabile.

Art. 10 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati dall'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei conti:

- a) esercita i controlli sulla gestione finanziaria dell'Associazione;
- b) accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;
- c) esercita tutti gli altri poteri a esso attribuiti dalle normative vigenti;

Il Collegio elegge tra i suoi componenti il Presidente il quale riferisce al Consiglio sulla regolarità dei rendiconti in sede di applicazione degli stessi.

Art. 11 – PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili acquisiti a qualsiasi titolo, ivi compresi i contributi e le elargizioni di Enti pubblici e di persone fisiche.

Le entrate sono costituite:

- a) dalle quote associative annuali;
- b) dai contributi dei soci e dei soci sostenitori;
- c) da eventuali contributi corrisposti da Enti pubblici e da soggetti privati;
- d) da proventi vari, ivi compresi quelli derivanti dallo svolgimento della propria attività.

Art. 12 – QUOTE ASSOCIATIVE

La quota associativa dei soci ordinari e quella dei soci sostenitori vengono fissate, nell'entità e nella periodicità, dal Consiglio Direttivo in base a parametri obiettivi riferiti, tra l'altro, alla dimensione degli Enti associati, alle risultanze dei bilanci dell'Associazione, ai suoi programmi.

La quota dei soci sostenitori è stabilita anche in riferimento a obiettivi di collaborazione che si possono stabilire con ciascuno di essi.

Art. 13 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCI

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Entro il 31 maggio di ciascun anno l'Assemblea dovrà provvedere all'approvazione del conto consuntivo predisposto dal Consiglio.

Entro il 30 novembre di ciascun anno l'Assemblea dovrà provvedere all'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio successivo predisposto dal Consiglio.

I bilanci sopraindicati dovranno rimanere depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni precedenti l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Sugli elaborati di bilancio sopraindicati è obbligatorio il parere del Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 14 – SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso con il voto dei due terzi dei soci. In caso di scioglimento l'Assemblea nomina un liquidatore indicato dal Consiglio.

Il liquidatore ha tutti i poteri di legge per le operazioni di liquidazione e ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione alla Federparchi.

Art. 15 – AVANZI DI GESTIONE

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse.

L'Associazione non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati.

Art. 16 – MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche allo Statuto possono essere apportate con il voto favorevole della metà più uno dei soci.

Art.17 – RINVIO

Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia e in particolare alle norme del Codice Civile.

Art. 18. NORMA TRANSITORIA

In attesa della fissazione della quota associativa da parte del Consiglio Direttivo, la quota di adesione è la seguente:

Comuni fino a 1000 abitanti	€	250
Comuni da 1001 5000 abitanti	€	500
Comuni oltre 5000 abitanti	€	1000
Comunità Montane	€	1500
Province	€	2000

